

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

ATTO/AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Integrazione del contraddittorio disposta dal TAR Lazio sede di Roma - Sezione Quarta - con
Ordinanza n. 5088 del 23/03/2023 nel Ricorso R.G. 3843/2023 con

UDIENZA PUBBLICA del 21 GIUGNO 2023

soc. **GRUPPO AIR** s.r.l. (C.F. 01227130661 - P.IVA 06464831004) con sede legale in Roma (RM) Viale Giulio Cesare n. 47 in persona del legale rap.te p.t. Raffaele Montanaro (MNTRFL70S09E435J) rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in atti del giudizio dagli Avv.ti Roberto Zazza (ZZZRRT45L11H501Y) Eleonora Zazza (ZZZLNLR78B61H501O) e Fabrizio Magliaro (MGLFRZ69E07H501G) presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 73 con domicilio digitale eletto alle pec: eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org e/o robertozazza@ordineavvocatiroma.org e/o fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org.

contro

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** (Avvocatura dello Stato)
- **PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA** (non costituita)
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (Avvocatura dello Stato)
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (Avvocatura dello Stato)

e nei confronti di

- **AUDITEL SRL** (non costituita)
- **TELENORBA SPA** (C.F. 00825610728) (non costituita)
- **VIDEOLINA SPA** (C.F. 00442500922) (non costituita)
- **R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL** (C.F. 00366750834) (non costituita)

e con l'intervento *ad opponendum* di

Associazione TV Locali (C.F. 97126290580) (Avv. Tommaso Di Nitto)

per l'annullamento previa concessione di più idonea misura cautelare

del Decreto Direttoriale AOO COM Registro Ufficiale Int. 0189185 del 21.12.2022 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati al Decreto

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Direttoriale A (graduatoria definitiva) e B (importi spettanti) fascia a) e b), la graduatoria provvisoria, la nota prot. n. 166450 del 16 novembre 2022 come anche il DPR 146/2017 del 23.08.2017 e il DM edito in GU n. 239 del 10.11.2017 e ogni atto ulteriore, connesso, presupposto, antecedente e/o conseguente, anche ove non conosciuti.

//*/*

Nell'ambito del ricorso RG 3843/2023 successivamente alla Camera di Consiglio del 22.03.2023 con Ordinanza n. 5088 pubblicata in data 23/03/2023 il TAR Lazio Sede di Roma - Sezione Quarta - ha autorizzato la ricorrente soc. Gruppo AIR srl a procedere ex artt. 41, comma 4, 27 comma 2 e 49 c.p.a. all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati al ricorso, ovvero le imprese presenti nella graduatoria oggetto di impugnazione, indicandone le modalità e i tempi.

Con la medesima Ordinanza n. 5088/2023 il TAR Lazio Sede di Roma - Sezione Quarta - ha altresì fissato per la trattazione del merito della controversia l'udienza pubblica del 21 giugno 2023.

//*/*

Tanto premesso, in ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza n. 5088/2023 la società Gruppo Air srl vi da esecuzione.

Procede quindi con il presente atto alla notifica per mezzo di pubblici proclami seguendo le indicazioni fornite dall'Ill.mo Collegio nella richiamata Ordinanza n. 5088/2023 mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dal quale risultino i dati di seguito forniti:

- 1) il ricorso pende avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma, Sezione Quarta ed è rubricato con il numero di Registro Generale 3843/2023.
- 2) La parte ricorrente è la società **GRUPPO AIR** s.r.l. (C.F. 01227130661 - P.IVA 06464831004) e le amministrazioni intimare sono: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Presidenza della Repubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 3) Il provvedimento impugnato è il Decreto Direttoriale AOO COM Registro Ufficiale Int. 0189185 del 21.12.2022 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

telesive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati al Decreto Direttoriale A (graduatoria definitiva) e B (importi spettanti) fascia a) e b), la graduatoria provvisoria, la nota prot. n. 166450 del 16 novembre 2022 come anche il DPR 146/2017 del 23.08.2017 e il DM edito in GU n. 239 del 10.11.2017 e ogni atto ulteriore, connesso, presupposto, antecedente e/o conseguente, anche ove non conosciuti.

Il ricorso si articola sui motivi di seguito sinteticamente indicati:

1) Dei limiti di efficacia della presunta intervenuta legificazione o incostituzionalità del D.L. n. 91/2018 e della L. di conversione 108/2018. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria vizio di motivazione; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche.

Al fine di comprendere le doglianze avanzate con il ricorso è necessario richiamare più volte l'arrete del Consiglio di Stato (pagg. da 18/25 della sentenza 7880 del 9.9.22) in punto di efficacia e limiti dell'intervenuta legificazione.

Il CDS nel giudizio concluso con la sentenza sopra indicata si è particolarmente occupato della retroattività o meno della L. n. 108/18 giungendo coerentemente ad una dichiarazione di irretroattività secondo un principio generale dell'ordinamento nonché secondo un'interpretazione coerente del fenomeno stesso.

Conclude però a pag. 22 :*“nel caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei propri interessi, i diritti di difesa del soggetto leso non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale”*(Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349)” e a pg 23 sull'effetto recettizio: *“In tale caso, in assenza di elementi testuali contrari, pur sempre necessari(come osservato) per qualificare un rinvio in termini recettizi, il mero rinvio ai criteri stabiliti dal DPR n. 146/2017 non sembra denotare una univoca volontà del legislatore di incorporare la norma secondaria, esaurendosi in un mero rinvio alla fonte competente a regolare una determinata materia (quella dei criteri e le procedure per l'erogazione delle pubbliche contribuzioni alle emittenti televisive e radiofoniche locali), di cui non sono stati mutati la forza e il valore.”*

In presenza quindi di un evidente danno determinato dalla esclusione/limitazione dal beneficio la questione - ove non risolvibile in sede Amministrativa con l'applicazione delle indicazioni offerte dal CDS - si dovrà risolvere avanti alla Corte Costituzionale al fine di rendere conforme a legittimità i criteri di distribuzione del fondo, eliminando così il cd. scalino.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Siccome la graduatoria 2022 oggi impugnata è viziata dagli stessi vizi del *ductus* normativo regolamentare sono stati riproposti ai fini del riesame tutti i profili giustiziati nella sentenza di secondo grado, ovvero:

1a) Incostituzionalità dell'art. 1 comma 163 lg 208/2015; La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 in relazione all'art. 15, 2 comma della lg Costituzionale n. 243/2012 ed all'art. 76 Cost. per eccesso di delega.

Si sostiene, sintetizzando, che con l' art. 1 c. 163 lg. 208/15 la funzione legislativa viene incostituzionalmente delegata al Governo in violazione dell'espresso divieto di cui all'art. 15, 2 c. lg. 243/12 in quanto inserita una delega generica in una legge di bilancio in violazione del divieto di tale scelta dal momento che è lo stesso richiamato articolo che demanda al DPR 146/17 la determinazione dei criteri direttivi al posto di determinarli essa stessa secondo le previsioni dell'art 76. Cost. per la genericità dei criteri che porta il Regolamento ad innovare e dilatare la delega. Ed ancora ulteriori profili di incostituzionalità si rinvennero nel DPR ex art. 17, 2 lg 400/88: la prima è la caducazione della temporalità della delega; la seconda la caducazione del requisito della specificità dell'oggetto.

1b) Incostituzionalità del DPR 146/2017 la legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 101, 102 e 106 TFUE e dell'art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/1999; violazione dell'art. 1 comma 163 della lg 208/2015, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell'art. 11 preleggi del cc.

Si eccipiscono i vizi propri del DPR 146/17 incostituzionale nella parte in cui prevede: **a)** una graduatoria nazionale astraendo così da ogni riferimento alla "località" in palese contraddizione con l'art 5 e 21 Cost. e art 1 c. 163 l. 208/15 nella parte in cui dichiara obiettivo di pubblico interesse il pluralismo specificando in favore delle emittenti locali da cui deriva nel Regolamento il sostegno a singole aziende invece che al sistema della informazione televisiva regionale italiana. Non può infine sul punto non evidenziarsi come la scelta di "nazionalizzare" la graduatoria comporti la conseguenza di qualificare le erogazioni come un aiuto di Stato in quanto non più riconosciuti in base alla regionalità dei soggetti ma alla loro valenza nazionale, con il conseguente obbligo almeno di notifica alla Unione Europea ex art. 108 TFUE e del regolamento comunitario

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

651/14; **b)** l'obbligo di contrarre con l'Auditel e la sua efficacia retroattiva al DPR e al DM MISE impugnati, appare chiaro come assumere la retroattività come parametro valutativo di un punteggio sia in evidente contrasto con l'art. 11 delle preleggi a prescindere dalla legittimità dell'obbligo di contrarre con Auditel soggetto privato con costi determinati unilateralmente dallo stesso soggetto privato **c)** viola il principio di concorrenza sotto vari profili: la valenza di monopolio surretiziamente attribuita ad Auditel, ente privato; la non uniformità della normativa regionale laddove alcune regioni hanno normato l'erogazione di fondi in favore delle emittenti regionali mentre altre sono rimaste inerti sul punto; la presenza di più autorizzazioni per una stessa emittente all'interno di una stessa regione che godono tra loro della sinergia dei costi aziendali di una unica azienda/ gruppo con discriminazione per colui i cui costi aziendali tutti gravano su di un solo marchio con sommatorie che conducono a posizioni dominanti a tacere della circostanza che siamo in presenza di fondi pubblici.

1c) Del vizio costituzionale di irragionevolezza.

Il vizio di irragionevolezza trova fondamento nei seguenti elementi.

a) L'irretroattività del DL che, come interpretata oggi dall'Amministrazione, spezza la catena normativa e regolamentare in un primo illegittimo e un dopo asseritamente legittimo.

b) La violazione di un principio di ordine pubblico quale quello delle non ratificabilità degli atti nulli che vanno invece, previa ablazione dei derivati effetti di nullità - *quod nullum est nullum effectum producit* - ripetuti espressamente in forma "purgata".

La legge 108/2018, richiamata dal DD oggi impugnato, introduce l'art. 4 bis che recita: "... all'art. 4 comma 2 ultimo periodo DPR 146/2017 recante il regolamento da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari ...".

Ora il modo di legiferare, come richiamo di un atto costituzionalmente viziato non vale a superarne il vizio ma, anzi, come un virus lo incola nella novellazione.

In ogni caso simile modo di legiferare non è conforme alle procedure costituzionali.

c) Nel soprascritto motivo sono state partitamente trattate tutte le questioni che, pur sostenendo il vizio di costituzionalità, possono essere lette anche sotto il profilo di vizio di legittimità.

d) Vi è un telaio normativo costituzionale di riferimento da cui non può prescindersi. Ci riferiamo agli artt. cost. 3, 4, 41, 3 c., 42, 2 c. e 44 in particolare l'ultima alinea del comma 1. Ed infine con un evidente tasso di autonomia l'art. 117, 4 comma.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Da questo telaio normativo si evincono; da un lato la funzione sociale della proprietà e dall'altro il sostegno alla piccola e media impresa. Sono questi i due principi posti a fondamento del sistema di regionalità dei criteri distributivi adottati fino alla contestata formazione dalla quale si evince invece una rete nazionale surrettizia distorsiva del principio di concorrenza e violativa del principio di tutela della località e della funzione sociale.

2) Nuova ed autonoma deduzione del vizio di incostituzionalità per irragionevolezza del sistema normativo di settore tra cui nello specifico il DPR 146/2017 del 23.08.2017 e il DM edito in GU n. 239 del 10.11.2017 DL. 91/2018 la Lg. 108/2018. Anche sotto il profilo della violazione del principio di concorrenza e della Costituzione: artt. 3,4,41 3 comma, 42, 2 comma e 44 in particolare l'ultima alinea del comma 1, ed infine con evidente tasso di autonomia l'art 117, comma 4.

A pagina 61 della sentenza CDS788/2022 si legge : *“Una tale differenziazione, come si osserverà infra, non resiste alle censure sostanziali svolte dalla parte appellante, trattandosi di una scelta normativa incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico imposti dal legislatore.”.*

Da un lato ciò corrobora il primo motivo di ricorso e rende corretto l'argomentare per come da noi interpretato in punto di delegificazione sancendo oltre ogni ragionevole dubbio la perpetua ablazione dello scalino, dall'altro appare in contrasto con il rigetto del vizio costituzionale di irragionevolezza a pagina 36 punto 9.3 dove viene ritenuta manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale incentrata sull'irragionevolezza della disciplina primaria.

Vi è una contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Tale manifesta contrarietà si ricava proprio dal testo della sentenza: ad esempio pg 63 punto 20 : *“Meritano, invece, adesione le censure sostanziali riferite alla violazione del principio del pluralismo dell'informazione e alla distorsione concorrenziale prodotta dalla disposizione in esame”.* In punto di concorrenza quando non tiene in giusto conto il principio di regionalità localizzazione ma ne sottovaluta la capacità che a molti deriva e dalla duplicità dei contributi e dalla possibilità di operare in rete trasferendo risorse dalle sedi più “ricche” a quelle marginali. Sulla pluralità di operazioni la contraddizione è evidente a pg 66: *“tale pluralità di operatori non può che essere garantita nell'ambito di ciascuna delle aree geografiche interessate, occorrendo che in ogni area locale così definita vi sia una pluralità di voci, riconducibili a plurimi emittenti in concorrenza tra di loro”.*

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiologicalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Il problema non è quello di premiare il merito ma incentivare la località quale strumento di un pluralismo informativo.

È quindi proprio la questione di ragionevolezza e proporzionalità a viziare l'impianto normativo siccome il risultato selettivo illegittimo ottenuto non si inserisce nel vuoto, ma in una tecnica già premiale con percentuali e criteri distributivi ben diversi ed equilibrati o meglio in parte squilibrati.

3) Del DM Mise.

Sul DM Mise edito in GU n. 239 del 10.11.2017 questo è viziato irrimediabilmente dallo stigma di incostituzionalità e/o di illegittimità degli atti logicamente e giuridicamente antecedenti e presupposti e successivi.

Il DM ha natura nella sostanza meramente endiastica delle norme presupposta dalle quali esterna i passaggi formali ritenuti necessari per l'esternazione dei requisiti all'accesso ed all'erogazione dei contributi da parte delle emittenti.

Tutte le eccezioni ed argomenti esplicitati nei motivi di ricorso sono ad esso estese.

4) I soggetti controinteressati al ricorso a cui è stato preventivamente notificato l'atto sono: - **Auditel Srl - Telenorba Spa** (C.F. 00825610728) **Videolina Spa** (C.F. 00442500922) - **R.T.P. Radio Televisione Peloritana Srl** (C.F. 00366750834) nonché tutti i soggetti inclusi nella impugnata graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 di cui di seguito si riproduce l'elenco.

DGSCERP - DIV. IV				
DPR 146/2017: Contributi Emittenti Locali				
Graduatoria TV Commerciali - Annualità 2022				
Allegato A - Decreto direttoriale 21 dicembre 2022				
POS	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	SOCIETÀ	MARCHIO
1	00825610728	00825610728	TELENORBA S.P.A.	Telenorba
2	00442500922	02492760927	VIDEOLINA S.P.A.	Videolina Sardegna
3	01711410249	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	ANTENNA TRE VENETO
4	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Telelombardia
5	01220810632	01220810632	NAPOLI CANALE 21 SRL	CANALE 21
6	00870060233	00870060233	EDITRICE T.N.V. S.P.A.	TELENUOVO RETENORD

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

7	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Antennatre
8	00825610728	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TELEDUE
9	01261960247	01261960247	VIDEOMEDIA - S.P.A	TVA VICENZA
10	01711410249	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	RETE VENETA
11	04155080726	04155080726	GENETIKO COMMUNICATION	radionorba television
12	06146120156	02935550109	P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI	PRIMOCANALE
13	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Top Calcio 24
14	00607860277	00860840289	CANALE ITALIA S.R.L.	CANALE ITALIA 83
15	01530140639	01530140639	TELEVOMERO S.R.L.	TELEVOMERO
16	01418710131	01418710131	ESPANSIONE S.R.L.	ESPANSIONE TV
17	03655570871	03655570871	LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.	ANTENNA SICILIA
18	00775260284	00775260284	TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI	TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
19	00523680874	00523680874	TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.	TELECOLOR
20	01688270238	01688270238	TELEARENA S.P.A.	TELEARENA
21	00425070067	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY LOMBARDIA
22	11622971007	11622971007	CANALE 85 S.R.L.	ANTENNA SUD
23	03469390375	03469390375	RETE 7 S.R.L.	E' TV
24	04727590756	04727590756	T.A. FORMAT S.R.L.	TELERAMA
25	00825610728	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TG NORBA 24
26	00651840365	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC MODENA
27	01711410249	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	TNE TELENORDEST
28	00626270169	00626270169	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.	BERGAMO TV
29	01261960247	01261960247	VIDEOMEDIA - S.P.A.	TELECHIARA
30	00906500111	04517990489	RTV 38 S.P.A.	RTV38
31	05287711211	05287711211	INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.	TELE A
32	09862630150	04257910374	SESTARETE & RETE 8 S.R.L.	7G
33	08347431218	08347431218	CANALE 9 S.R.L.	CANALE 9

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
 pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
 fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
 Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
 Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
 Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

34	00790530174	00790530174	TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."	TT - TELETUTTO
35	05184750635	05184750635	CANALE OTTO S.R.L.	Canale 8
36	00899860191	00899860191	TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELECOLOR (ex TELECOLOR NEWS)
37	04964800157	02712540042	MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENOVA
38	01687490191	01687490191	UNO COMMUNICATIONS SRL	CREMONA1
39	00425070067	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY
40	01737800795	01737800795	DIEMMECOM SOCIETA' EDITORIALE SRL	LA C
41	01296020637	01296020637	TELE CAPRI S.R.L.	TELECAPRI
42	01306900794	01306900794	RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.	VIDEO CALABRIA
43	05206780636	02043300645	"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"	PRIMATIVVU' 2
44	00651840365	00651840365	TRMEDIA SRL	TELEREGGIO
45	02446820827	02446820827	T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA srl	TGS Telegiornale di Sicilia
46	01278880776	01278880776	TRM NETWORK S.R.L.	TRM H24
47	01441090691	01441090691	RETE 8 S.R.L.	RETE 8
48	01584390627	01584390627	OTTO PRODUCTION S.R.L.	OTTO CHANNEL
49	03305250924	03305250924	CANALE DIECI S.R.L.	canale 10
50	00222070526	01549130977	TOSCANA TV S.R.L.	TOSCANA TV
51	00412820722	00412820722	TELE BARI	TELEBARI
52	04546250822	04546250822	PUBLIMED S.R.L.	TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
53	00534020045	00534020045	T.L.T. S.R.L.	TCP TELECUPOLE
54	01174690592	01562700607	TELE UNIVERSO SRL	TELE UNIVERSO
55	00250420429	00250420429	TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.	TV CENTRO MARCHE
56	01120810658	01120810658	LIRA. - S.R.L.	LIRATV
57	07389310587	01764681001	TOPTTEL SRL	SUPERNOVA

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

58	00239770266	00769700287	TRIVENETA SRL	TV7 TRIVENETA NETWORK
59	02078550445	02078550445	TVP ITALY S.R.L.	VERA TV
60	05327330014	05327330014	RETE SETTE S.P.A.	RETESETTE (RETE 7)
61	02922270729	02922270729	SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL	TELESVEVA
62	03362900403	03362900403	PUBBLISOLE S.P.A.	TELEROMAGNA
63	01401570591	01401570591	GOLD TV S.R.L.	GOLD TV
64	80000910507	01726700469	NOI TV S.R.L.	NOITV SRL
65	00209070895	00209070895	TELERADIO REGIONE S.R.L.	VIDEOREGIONE
66	04882900824	04882900824	MEDIA ONE S.R.L.	TELE ONE
67	00353780497	00353780497	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL	GRANDUCATO TV
68	00857190888	00857190888	R.V.M. S.R.L.	VIDEO MEDITERRANEO
69	00213640709	00213640709	RADIO TELE MOLISE S.R.L.	TELEMOLISE
70	00576000343	00576000343	RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	12TVPARMA
71	00651840365	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC BOLOGNA
72	00214780538	00214780538	TELEMAREMMA SRL	TV9
73	03173410824	03173410824	TELE RENT S.R.L.	Tele Rent 7 Gold
74	01750350785	01750350785	TELEUROPA S.R.L.	TEN
75	00296670599	00296670599	TELEMONTEGIOVE S.R.L.	LAZIO TV
76	01791970153	00231920323	TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELEQUATTRO
77	01126050069	01126050069	PRIMANTENNA S.R.L.	PRIMANTENNA
78	12013570010	12013570010	GRP RETI SRL	GRP TELEVISIONE
79	01009110477	01009110477	TV LIBERA S.P.A.	TVL
80	02917670644	02917670644	IRPINIA TV S.R.L.	Irpinia tv
81	94067460710	03466760711	FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO	TELE RADIO PADRE PIO
82	04155010723	04155010723	TELE DEHON S.R.L.	TELEDEHON
83	02142910153	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	Videogruppo
84	00899540504	00899540504	CANALE 50 S.P.A.	50CANALE

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

85	05295650633	05295650633	ONLY RADIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA "ONLY RADIO S.R.L."	KISS KISS NAPOLI TV
86	02144210222	02144210222	GRUPPO EDITORIALE TRENTINO S.R.L.	TRENTINO TV
87	00168900512	00168900512	TELETRURIA 2000 S.R.L.	TELETRURIA
88	02509650426	02509650426	CANALE MARCHE S.R.L.	E"TV MARCHE
89	01313840306	01313840306	TELEFRIULI SPA	TELEFRIULI
90	00756460796	00756460796	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.	RTI
91	03778590368	03778590368	TV QUI S.P.A.	TV QUI
92	00335970224	00335970224	OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"	RTTR
93	03841480639	03841480639	TELEISCHIA S.R.L.	TELEISCHIA
94	00640390878	00640390878	R.E.I. CANALE 103 S.R.L.	REI TV
95	08717350154	02332080130	TELEUNICA S.R.L.	UNICA LECCO
96	02305260180	02305260180	MEDIA TEAM COMMUNICATION S.R.L.	Milano Pavia TV
97	00496230541	00496230541	UMBRIA TELEVISIONI SRL	UMBRIA TV
98	93015930238		FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE	TELEPACE
99	00272790254	00272790254	TELEBELLUNO - S.R.L.	Telebellunodolomiti
100	00366750834	00366750834	R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.	RTP
101	02538390358	02538390358	B33 SRL	VB33 (già Video Bolzano)
102	01903750204	01903750204	TELEMANTOVA S.P.A.	TELEMANTOVA
103	00826720179	00580290989	R.B.1 TELEBOARIO SB S.R.L.	TB TELEBOARIO
104	00442660304	00563000306	UDINESE CALCIO - SPA	UDINESE TV
105	01657750483	00502240971	TVR TELEITALIA S.R.L.	TVR TELEITALIA 7 GOLD
106	00945590107	00945590107	TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENORD
107	01724830763	01724830763	AGI - S.R.L.	Le Cronache
108	03815570720	03815570720	CANALE 7 S.R.L.	CANALE 7
109	03089630598	03089630598	MEDIA GROUP S.R.L.	ITALIA 7
110	00728420332	00728420332	TELELIBERTA' -	TELELIBERTA'

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

			SOCIETA' PER AZIONI	
111	01438200485	00258270974	TV PRATO S.R.L.	TVP
112	09740661005	09740661005	MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.	Teleambiente
113	01874190679	01874190679	EDITORIALE VIBRATA S.R.L.	SUPER J
114	01959790922	01959790922	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.R.L. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.R.L.	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA
115	03204830792	03204830792	ESPERIA TV S.R.L.	ESPERIA TV
116	00335080388	00335080388	R.E.I. - S.R.L.	TELESTENSE
117	02057080760	02057080760	LA NUOVA S.R.L.	LA NUOVA SRL
118	01283400396	01283400396	INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ICARO TV
119	02144610686	02144610686	ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LAQTV
120	01899410672	01899410672	MEDIASIX S.R.L.	TV SEI
121	03677190724	03677190724	DELTA TV S.R.L.	DELTA TV
122	01246310518	01246310518	TV1 SRL	TV1
123	09593560015	09593560015	BEACOM S.R.L.	SESTA RETE
124	00621680545	04976961005	RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"	RETESOLE
125	00783580723	00783580723	TELEREGIONE S.R.L.	TELEREGIONE COLOR
126	01227130661	06464831004	GRUPPO AIR S.R.L.	TELEMAX
127	01756440549	01756440549	T.E.F. - S.R.L.	TEF CHANNEL
128	02529880219	02529880219	ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDTIROL TV GMBH	ALTO ADIGE TV (EX STNN)
129	01878420668	01878420668	WITEL S.R.L.	INFO MEDIA NEWS
130	00496230541	00496230541	UMBRIA TELEVISIONI SRL	TRG
131	01775280876	01775280876	RMB S.R.L.	6 SESTARETE TV
132	04477340873	04477340873	NEW CIAK TELESUD S.R.L.	CIAK TELESUD

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

133	01748920707	01748920707	MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA TA	TRSP
134	01436090839	01436090839	ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)	ONDA TV GIOVANI
135	01019100039	01019100039	PIRENEI - S.R.L.	VIDEO NOVARA

Si precisa che nel giudizio in epigrafe è intervenuta *ad opponendum* L'Associazione **TV Locali** (C.F. 97126290580) rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Di Nitto, PEC tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org con studio in Roma, via A. Gramsci, 24.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul medesimo sito.

6) L'Ordinanza che autorizza la notifica per mezzo dei pubblici proclami e le modalità di esecuzione è la 5088/2023 emessa in data 23/03/2023 dal Tribunale Amministrativo per il Lazio sede di Roma, Sezione Quarta

7) di seguito si riproduce il testo integrale del ricorso introduttivo:

“ TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso

*Nell'interesse della soc. **GRUPPO AIR** s.r.l. (C.F. 01227130661 - P.IVA 06464831004) con sede legale in Roma (RM) Viale Giulio Cesare n. 47 in persona del legale rap.te p.t. Raffaele Montanaro (MNTRFL70S09E435J) rap.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Zazza (ZZZRRT45L11H501Y) Eleonora Zazza (ZZZLNR78B61H501O) e Fabrizio Magliaro (MGLFRZ69E07H501G) del Foro di Roma presso lo studio dei quali è elettivamente dom.ta in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 73 con domicilio digitale eletto alla pec. eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org, giusta procura digitale in calce al presente ricorso su foglio separato i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax: 06.3216398 e agli indirizzi di PEC: robertozazza@ordineavvocatiroma.org; eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org e/o fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org.*

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

contro

- **MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY** in persona del Ministro l.r.p.t.
- **PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA** in persona del Presidente l.r.p.t.
- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri l.r.p.t.
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** in persona del Ministro l.r.p.t.

e nei confronti di

- **AUDITEL SRL**, in persona del l.r.p.t.
- **TELENORBA SPA** (C.F. 00825610728) in persona del l.r.p.t.
- **VIDEOLINA SPA** (C.F. 00442500922) in persona del l.r.p.t.
- **R.T.P. RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL** (C.F. 00366750834) in persona le l.r.p.t.

per l'annullamento previa concessione di più idonea misura cautelare

del Decreto Direttoriale AOO COM Registro Ufficiale Int. 0189185 del 21.12.2022 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati al Decreto Direttoriale A (graduatoria definitiva) e B (importi spettanti) fascia a) e b), la graduatoria provvisoria, la nota prot. n. 166450 del 16 novembre 2022 come anche il DPR 146/2017 del 23.08.2017 e il DM edito in GU n. 239 del 10.11.2017 e ogni atto ulteriore, connesso, presupposto, antecedente e/o conseguente, anche ove non conosciuti.

/*/*/

L'odierna ricorrente svolge attività di fornitore di servizi media audiovisivi, editoriali, informativi, quale emittente locale anche tramite la testata televisiva Telemax e svolge la propria attività in Abruzzo.

La ricorrente presentava rituale domanda per l'ammissione ai contributi per l'anno 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 posizionandosi al numero 126 della graduatoria definitiva.

/*/*/

È opportuno per chiarezza scolpire i passaggi normativi e fattuali essenziali alla esposizione degli specifici motivi di doglianza.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglealezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Il mondo della telediffusione locale è costituito da micro-imprese che svolgono un'attività economica di precipua rilevanza costituzionale ex art. 21 Cost..

Questo è stato destinatario di misure di sostegno normate con la legge 448/1998 e da successivi regolamenti di attuazione per l'attribuzione ed erogazione di fondi.

Il perno strutturale del sistema è sempre stato: la località - rapporto tra utenza/territorio e informazione/cultura/intrattenimento, sia come produzione che come platea di fruizione la ripartizione su base strettamente regionale dei fondi tra le imprese beneficiarie.

Basterà qui richiamare il decreto MISE 06.08.2015 che regola in modo chiaro (art. 1, 3) la "località" specifica dell'impresa e le limitazioni alle sue capacità espansiva condizionata solo da incrementi di fatturato e dipendenti.

Il sistema, stante la potestà concorrente delle Regioni ex art. 117 Cost., fu via via integrato da leggi Regionali di sostegno. Non tutte le Regioni, né in modo uniforme, hanno però legiferato sul punto.

Il legislatore nazionale ritenne di dover migliorare il sistema sopra delineato proprio in ossequio alla sua valenza costituzionale.

A tal fine, quindi, nella Lg 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) vennero inseriti nell'art. 1 i seguenti commi: "160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate ..."; "... sono riversate ... per essere destinate ...;" "b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ..."; "162. Nel Fondo di cui al comma 160, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. 163. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. 164. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale ...".

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Il disegno di riorganizzazione finanziaria del fondo fu realizzato con Lg. 198 del 26.10.2016 istitutiva del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e la precedente provvista MISE, specifica per le emittenti in ambito locale (cfr. comma 162), confluisce nel più ampio contenitore del "fondo per il pluralismo e l'innovazione" (cfr. comma 160, b) ed art. 1, 2 lett. b) lg 198/2016.

Ai nostri fini rileva direttamente solo la costituzione del Fondo unico ed il suo plafond, siccome la lg 198/2016 null'altro ha statuito per il settore radio televisivo locale.

Il DPR di cui al comma 163 è stato emanato il 23.08.2017 con il n. 146 e intitolato: "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali" pubblicato il 12.10.2017 in GU n. 239.

In particolare l'art. 6 al comma 2 prevede: "2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella 1"

Successivamente con Decreto MISE del 20.10.17 pubblicato in G.U. n. 263 del 10.11.2017 furono emanate le norme attuative che, tramite la relativa modulistica allegata, rendevano concretamente possibile l'attuazione del dettato normativo determinando i requisiti di accesso ai benefici e la graduazione di una graduatoria nazionale tramite l'attribuzione di un punteggio in relazione ai requisiti in possesso del singolo partecipante.

La legge di Bilancio 2018 ovvero la Lg n. 205 del 27.12.2017 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 " al comma 1034 nonché l'art. 4-bis comma 1 del decreto legge 91 del 25.07.2018 convertito dalla Lg n. 108 del 21.09.2018 hanno recepito i criteri sanciti dal DPR 146/2017 - Regolamento.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglealezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Con decreto Legge 173 del 2022 la Denominazione MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY ha sostituito ad ogni effetto e ovunque presente la denominazione Ministero dello Sviluppo Economico.

/*/*/

Dall'entrata in vigore del DPR 146/2017 specialmente con precipuo riguardo alla previsione dell'art. 6 comma 2 la questione dei contributi alle emittenti televisive locali negli ultimi anni ha tenuto "banco" nelle aule della Giustizia Amministrativa come anche nelle camere istituzionali, politiche interessando anche le Autorità di controllo come l'AGCM.

Si è infatti da subito a gran voce eccepita l'incostituzionalità e l'illegittimità dell'introdotta "scalino" - ovvero la ripartizione del 95% dei contributi ai primi 100 in graduatoria e del restante 5% agli altri come anche della regionalità/località.

La norma richiede infatti a tutti i soggetti partecipanti, gli stessi requisiti di partecipazione ovvero tutti devono avere almeno 8 dipendenti (di cui 2 giornalisti), 11 dipendenti (di cui 3 giornalisti) oppure 14 dipendenti (di cui 4 giornalisti), in funzione della popolazione della regione di appartenenza.

Come anche sono richieste per tutti: non più del 20% di televendite al giorno, due edizioni di telegiornale al giorno, rispetto di tre codici di autoregolamentazione, sui Minori, ecc.

Nulla giustifica la differente percentuale nell'erogazione del contributo che crea quindi una stortura ingiustificata e rilevante ai sensi degli artt. 4 e 5 della costituzione.

Le misure di sostegno avvantaggiano l'evoluzione delle prime 100 a svantaggio della crescita delle altre posizionate in graduatoria oltre i primi 100, tra cui la ricorrente, che impoverendosi non potranno più reggere la concorrenza schiacciata dal peso di chi ha ottenuto ingiustamente maggior sostegno.

Con protocollo n. 0040015 del 20.05.2020, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nello svolgimento dei poteri di vigilanza e precisamente del potere conferitogli dall'art. 21 legge 287/1990, ha segnalato le problematiche di carattere concorrenziale emerse dall'applicazione del DPR 146 al: Presidente del Senato della Repubblica; Presidente della Camera dei Deputati; Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Ad oggi a quanto è dato sapere la segnalazione non ha ottenuto significativi riscontri da parte dei competenti organi.

Può dirsi però, seppure in parte, recentemente mutato il vento con la pronuncia n. 7880 del 2022 emessa dall'Ecc.mo Consiglio di Stato sezione sesta nel ricorso RG 10119 del 2020.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

La normativa e le graduatorie emanate, infatti, sono state oggetto sin dal 2017 di molteplici ricorsi, di cui il capofila promosso da questi difensori avanti all'Ill.mo Tribunale adito con il numero di RG 6605/2018 definito in modo sfavorevole alla ricorrente con la sentenza 2814/2020.

Il ricorso era fondato su due motivi. Si eccepiva sinteticamente: “1) l’incostituzionalità dell’art.1 c. 163 lg. 208/15 in relazione all’art. 15, 2 c. L.Cost. 243/12 e all’art. 76 Cost. per eccesso di delega. Nonché l’incostituzionalità del DPR 146/17 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell’art. 101, 102 e 106 TFUE e dell’art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/99; violazione dell’art. 1 comma 163 della lg 208/15, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell’art. 11 preleggi del cc.”.

La battaglia giudiziaria ha però avuto in via definitiva esito favorevole all’allora ricorrente con la pronuncia n. 7880 del 2022 emessa dall’Ecc.mo Consiglio di Stato sezione seste nel ricorso RG 10119 del 2020 che così decideva: “26. Alla luce delle considerazioni svolte, deve riscontrarsi, in parte qua, l’illegittimità del regolamento impugnato, relativamente alla previsione, recatane all’art. 6, comma 2, DPR n. 146/2017, secondo cui “Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l’emittente collocata al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella”.

Tali disposizioni devono, dunque, essere annullate. Per l’effetto, in quanto inficiati da vizi di legittimità derivata, devono essere annullati anche i dipendenti atti amministrativi, impugnati in prime cure, relativi alle procedure concessorie svolte per le annualità 2016 e 2017, nella parte in cui hanno dato attuazione all’art. 6, comma 2, cit. e, dunque, hanno liquidato il contributo dovuto a ciascun operatore sulla base del previo riparto dello stanziamento annuale tra quota (95%) spettante ai primi cento classificati e quota (5%) destinata ai concorrenti collocati a partire dalla centunesima posizione a seguire.

In attuazione del presente giudicato, rimane ferma la possibilità per l’Amministrazione:

- di rideterminare, in favore dei concorrenti già graduati, i contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 rilevanti nell’odierno giudizio, destinando il 100% dello stanziamento annuale a tutti i graduati, liquidando il contributo a ciascuno di essi spettante in proporzione del rispettivo punteggio per come riportato nella graduatoria approvata (senza, pertanto, l’applicazione dello scalino preferenziale annullato con la presente pronuncia e tenendo conto,

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

invece, dei punteggi assegnati in sede amministrativa, in applicazione di criteri selettivi ritenuti legittimi dal Collegio), nonché regolando, all'esito (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie), i rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata; - in alternativa, stante l'inesauribilità del potere normativo, di procedere al suo riesercizio nell'osservanza dei criteri conformativi discendenti dalla presente sentenza (funzionali a garantire il pluralismo informativo in ogni ambito regionale e ad evitare distorsioni concorrenziali), provvedendo, all'esito e sulla base della disciplina per come eventualmente riformulata, ad una rideterminazione dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 ai con correnti classificati, con successiva regolazione (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie) dei rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata.”
A fronte della sopraindicata pronuncia del CDS e in ottemperanza della stessa il MISE con Decreto Direttoriale del 22.09.2022 ha ridistribuito le somme senza il cd “scalino” ripristinando la legittimità.

/*/*/

Il presente giudizio, dunque, rappresenta l'ultimo capitolo di una vexata quaestio cui si pensava che l'arrete della sentenza emessa dal Consiglio di Stato - sesta sezione - n. 7880 del 9.09.22 avesse posto un punto fermo in virtù di una motivazione dettagliata ed esaustiva anche se, dobbiamo precisare, in punto di diritto non è del tutto condivisa dall'odierno ricorrente.

Una cosa è però certa, l'Amministrazione avrebbe potuto/dovuto risolvere la problematica a fronte di una attenta applicazione dei principi ivi statuiti – legificato o meno che sia da intendere il regolamento!

E' quindi opportuno richiamare l'opzione, offerta alla saggezza della PA, dal Consiglio di Stato dove a pagina 79 della sentenza - seppur con il doveroso limite per non cadere nel vizio di ultra petizione - indica un criterio chiaramente valevole non solo fino al 2019. : “in alternativa, stante l'inesauribilità del potere normativo, di procedere al suo riesercizio nell'osservanza dei criteri conformativi discendenti dalla presente sentenza (funzionali a garantire il pluralismo informativo in ogni ambito regionale e ad evitare distorsioni concorrenziali), provvedendo, all'esito e sulla base della disciplina per come eventualmente riformulata, ad una rideterminazione dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 ai con correnti classificati, con successiva regolazione (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie) dei rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata.”

Allo stato dunque o la questione dello scalino e della regionalità/località viene risolta secondo le indicazioni della sentenza n. 7880 del 9.9.22 emessa dal Consiglio di Stato o si deve riproporre il problema della costituzionalità.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Ad oggi, con l'atto impugnato l'Amministrazione, nell'emanare la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi dovuti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 incorre nuovamente nel vizio originario applicando il cd "scalino" sul presupposto: prima che sia intervenuta la legificazione delle disposizioni regolamentari recate nel DPR n. 146/2017, per effetto dell'art. 4 bis D.L. n. 91 del 2018 conv. con L. n. 108/18 e, ancor prima, dell'art. 1, comma 1034, Legge n. 205 del 2017 e dopo che questa previsione sia costituzionale.

Entrambi i presupposti sono errati e si contestano espressamente per i seguenti

MOTIVI

1) Dei limiti di efficacia della presunta intervenuta legificazione o incostituzionalità del D.L. n. 91/2018 e della L. di conversione 108/2018. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria vizio di motivazione; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche.

Ci scusiamo con il Collegio ma al fine di comprendere le doglianze mosse con il presente ricorso sarà necessario richiamare più volte l'arrete del Consiglio di Stato.

Nel lungo argomentare dell'Ecc.mo Consesso (pagg. da 18/25 della sentenza 7880 del 9.9.22) in punto di efficacia e i limiti dell'intervenuta legificazione il Giudice, vista la posizione delle controparti, si è particolarmente occupato della retroattività o meno della L. n. 108/18 giungendo coerentemente ad una dichiarazione di irretroattività secondo un principio generale dell'ordinamento nonché secondo un'interpretazione coerente del fenomeno stesso. Concludendo però a pag. 22 :“nel caso di approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei propri interessi, i diritti di difesa del soggetto leso non vengono ablati, ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale”(Consiglio di Stato, sez. IV, 9 marzo 2012, n. 1349)”

Tuttavia e proprio sempre in virtù delle argomentazioni contenute nella sentenza citata a pag. 23 dove si legge: “In tale caso, in assenza di elementi testuali contrari, pur sempre necessari(come osservato) per qualificare un rinvio in termini recettizi, il mero rinvio ai criteri stabiliti dal DPR n. 146/2017 non sembra denotare una univoca volontà del legislatore di incorporare la norma secondaria, esaurendosi in un mero rinvio alla fonte competente a regolare una determinata materia (quella dei criteri e le procedure per l'erogazione delle pubbliche contribuzioni alle emittenti televisive e radiofoniche locali), di cui non sono stati mutati la forza e il valore. ” l'Ecc.mo Collegio non può non sottolineare alla successiva pag. 79 poi come: “- in alternativa, stante l'inesauribilità del potere normativo, di procedere al suo riesercizio nell'osservanza dei criteri conformativi discendenti dalla presente sentenza

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglealezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

(funzionali a garantire il pluralismo informativo in ogni ambito regionale e ad evitare distorsioni concorrenziali), provvedendo, all'esito e sulla base della disciplina per come eventualmente riformulata, ad una rideterminazione dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 ai concorrenti classificati, con successiva regolazione (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie) dei rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata”

Quanto sopra non appare in contrasto con la normativa di settore, infatti, in presenza di un evidente danno determinato dalla esclusione/limitazione dal beneficio la questione - ove non risolvibile in sede Amministrativa con l'applicazione delle indicazioni offerte dal CDS per rendere conforme a legittimità i criteri di distribuzione del fondo, eliminando lo scalino - si dovrà risolvere avanti alla Corte Costituzionale!

In tale sede potranno essere riesaminati dunque anche tutti i profili giustiziati nella sentenza di secondo grado. Siccome la graduatoria oggi impugnata è viziata dagli stessi vizi del ductus normativo regolamentare che di seguito si enunciano ed eccepiscono. Motivi che sono speculari quindi di tutta evidenza a quelli proposti nel ricorso originario che ha avuto esito con le sentenza del CDS 7880/2022.

1a) Incostituzionalità dell'art. 1 comma 163 lg 208/2015; La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 in relazione all'art. 15, 2 comma della lg Costituzionale n. 243/2012 ed all'art. 76 Cost. per eccesso di delega.

La Legge Costituzionale 243/12 in vigore dal 30.01.2013 vieta che nella legge di bilancio, comunque chiamata, siano previste norme di delega di carattere ordinamentale o organizzatorio, o interventi di natura localistica o microsettoriali (art. 15, 2 comma). La ratio della norma è intuibilmente la “certezza dei conti pubblici” in relazione sia al quantum delle somme stanziare, sia di conformità socio economica agli scopi che lo stanziamento intendeva perseguire. In breve si vuole evitare che tramite la delega si aggirino le determinazioni del disegno collettivo di bilancio.

Appare inoltre violato il dettato degli artt. 76 e 77 Cost., che definiscono i confini tra il potere legislativo e quello esecutivo.

Al di là dell'ipotesi di decreto legge ex art. 77, 2 comma Cost., la funzione legislativa non può essere esercitata dal Governo se non nei ristretti limiti tracciati dagli artt. 77, 1 e 76 Cost.; necessità di legge delegante; fissazione necessaria da parte della norma delegante di “principi e criteri direttivi”, di oggetti definiti e limitazione temporale della delega.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiologicalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Quanto alla forma, il Governo deve attenersi o alla legge delegata o a decreti che “abbiano valore di legge ordinaria”. Quel che sia la forma stante la inscindibile connessione tra “fase delegante e fase delegata”, anche nell’ipotesi ex art. 77, 1 comma il vizio della fase di delega, violazione dell’art. 76 Cost.; che l’eccesso di delega, vizio della norma delegata producono l’incostituzionalità della normazione.

Risalenti i principi esposti a sent. 3/57; e non colpiti dalla successiva normazione.

Quanto qui eccepito andrà però saggiato alla luce dell’art. 17, 2 comma lg 400/88 come novellata.

Questo il dettato dell’art. 1, comma 163 della lg 208/2015: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”.

Non pare che il sintagma (art. 1, comma 160 lett. b) “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” sia sufficientemente specifico; stante la destinazione del fondo a sostenere vari e diversi comparti.

Tanto ciò è vero che è il comma 163 a prevedere nello specifico che con il successivo DPR: “sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione ... da assegnare in favore delle emittenze ... televisive locali”; ad identificare gli obiettivi di pubblico interesse, “quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi... e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative”.

È di tutta evidenza che il comma 163, delega al DPR la determinazione dei criteri direttivi e non invece li determina come previsto dall’art. 76 Cost..

Quanto ai principi ed agli “oggetti definiti” il pronome “... quali ...” indica non solo la sciattezza del legislatore, ma piuttosto la genericità, dell’area del pubblico interesse, che può così realizzarsi in più modi: ad esempio per l’occupazione, l’abbattimento del cuneo fiscale, piuttosto che una quota di sovvenzione, o la riduzione dell’IVA.

Si converrà che dire a chi ne chiede, che Milano sta a Nord di Roma e assai diverso che indicargli l’autostrada o la via Cassia!

In breve non più che uno scopo generico; non è questo il requisito richiesto dalla norma costituzionale.

La domanda è: il DPR ex art. 17, 2 lg 400/88 è atto soggetto al divieto ex art. 15, 2 comma della lg 243/12 ed al dettato dell’art. 76 Cost.?

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiologicalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Senza voler entrare in complesse questioni certamente superiori alla capacità del sottoscritto difensore, la valenza ripristinatoria del valore non meramente regolamentare dei regolamenti generali indotta dalla novella lg 69/09, non pare dubitabile, alla luce della necessità del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Del pari è evidente che la ratio del divieto di delega ex lg 243/12 non cambia qual che sia lo strumento adottato nella legge di bilancio.

Il DPR diverrebbe una comoda via di alterazione del fondamentale equilibrio dei conti e delle scelte socio economiche sottese agli stanziamenti.

Vedremo come il caso che ne occupa ne sia palese conferma.

Tuttavia non può negarsi che il DPR ex art. 17, 2 lg 400/88 presenti due evidenti difformità testuali dall'art. 76 Cost.

La prima è la caducazione della temporalità della delega, la seconda la caducazione del requisito della specificità dell'oggetto.

La prima differenza non appare essenziale e trova la sua ragionevolezza nel predisporre uno strumento normativo "elastico" dal punto di vista temporale; sia per la complessità dell'oggetto da normare, che per la necessità di varare norme logicamente antecedenti (ex: la costituzione e la provvista del "Fondo").

Ma tutto questo non pone la "variante" in contrasto ontologico con l'art. 76 Cost., ma è il testo dell'art. 17, 2° lg 400/88 a definire la questione "... per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti ...".

Sempre le leggi della Repubblica determinano le norme regolatrici delle materie e determinano l'abrogazione nel caso che ne occupa, dunque il comma 163 è viziato di costituzionalità, perché non determina alcuna norma generale della materia. Tra legge delegata e decreto legge c'è dunque un tertium jenus ma sempre bisognevole di precisa perimetrazione, da cui omissione vizia la delega e la norma delegata e stante l'eadem ratio in tema di bilancio la legge non potrà delegare.

Le proposte eccezioni di costituzionalità come pure quella avanzata nel seguente secondo motivo; appaiono non manifestamente infondate. Del pari queste ove accolte sono in grado di risolvere la lite poiché viziano alla radice, in quanto relative agli atti presupposti.

1 b) Incostituzionalità del DPR 146/2017 La legge di Bilancio 2018 ovvero la l. 27.12.2017 n. 205; decreto legge 91 del 2018 convertito dalla legge 21.09.2018 n. 108 per violazione degli artt. 5 e 21 Cost. e subordinatamente sussumibile in vizio di contraddittorietà e di

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglealezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

ragionevolezza. Illegittimità per violazione dell'art. 101, 102 e 106 TFUE e dell'art. 107 e 117 TFUE e della lg 78/1999; violazione dell'art. 1 comma 163 della lg 208/2015, abuso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà con i principi della delega, violazione dell'art. 11 preleggi del cc.

§1. *Ove pure si ritenesse il precedente motivo privo di pregio, valutando il DPR 146/17 e la legge 108/2018 costituzionalmente corretti; questo sarebbe comunque in se viziato ed comunque illegittimo per i vizi sintomatici sintetizzati in epigrafe.*

Ritenuti ai fini del presente ricorso residuali altri profili di illegittimità, essenziali appaiono invece tre punti del dettato normativo.

- a) La previsione di una graduatoria nazionale.*
- b) L'obbligo di contrarre con l'Auditel e la sua efficacia retroattività al DPR ed al DM Mise impugnati.*
- c) Violazione delle regole di concorrenza, sotto vari profili.*

§2. Quanto alla graduatoria nazionale.

Ad onta del requisito ex art. 3, lett. a) DPR 146/17 e del precedente sistema ex lg 448/98; l'art. 5, 3 dispone: "Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti".

E l'art. 6, 2° recita: "il Ministero forma una graduatoria. Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse..."; "...Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria...".

Una graduatoria nazionale, salvo quanto si argomenterà nel prosieguo, si pone in palese contraddizione con gli artt. 5 e 21 Cost. e con il comma 163 che dichiara "obiettivo di pubblico interesse" il pluralismo specificando il favore per le emittenti "locali".

Le norme citate astraggono invece da ogni riferimento alla "località" di produzione e fruizione, solo valorizzando la natura dell'autorizzazione (art. 31, 9).

Il requisito si palesa del tutto insufficiente in se e non essendo più regolata alcuna ipotesi di soggetti operanti in più ambiti locali, di fatto o diritto (ex: rete, controllo, partecipazione societaria ex art. 2359 cc, usufrutto di azienda...) o di un unico soggetto titolare di più autorizzazioni locali.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Il modello normativo appare vocato alla condivisibile esigenza di superare la diffusa marginalità qualitativa ed economica di una pletera di impresa, ma sconta la formale e sostanziale “delocalizzazione” derivate dalla norma e dalle sue irragionevoli contraddizioni con il fine di pubblico interesse, che derivano dall’abnorme forbice del riparto tra i primi 100 ed il resto dell’emittenza (come a dire fatevi bastare la manchetta o rinunciate); la lotta tra poveri per la sopravvivenza è dichiarata; come pure dalla previsione dei requisiti occupazionali ex art. 4, 1 a). Illogicità manifesta e difetto di quell’istruttoria espressamente richiamata del CdS nei suoi pareri.

Il rapporto tra personale occupato e popolazione regionale, peraltro utenza meramente supposta, è articolato in fasce avulse da ogni logica graduazione, con scalini troppo ampi nel rapporto dipendenti/abitanti e senza considerare il Pil. Questo comporta l’evidente esclusione dal beneficio di tutte le Regioni di cui al n. 3. Il bonus ex art. 6, 4 può avere una qualche marginale pregnanza per le Regioni più popolate, ma certo è inutile per la Basilicata e non previsto per tutte le altre in fascia tre.

Le allegate tabelle Istat ed Eurostat convalidano l’assunto difensivo.

E più guardando al futuro l’art. 4, 1 b) e d) del DPR contraendo la primaria fonte di autofinanziamento - televendite (cfr relazione AGCM 236/17 §199) - toglie con una mano quel che ha dato con l’altra (il contributo) e questo inciderà senza dubbio anche nell’ambito dei primi 100 in graduatoria. Patente vizio di irragionevolezza.

Il costruire in questo modo una “classe media” dell’emittenza ed incrementare l’occupazione di giornalisti relitti della carta stampata; sarà pure buona cosa, ma rispetto alla tutela e sviluppo delle autonomie locali e della pluralità dell’informazione e del rispetto delle culture locali si pone in evidente conflitto.

§3. Dell’Auditel.

Quanto sopra trova conferma della previsione dell’art. 6, 1 lett. c): “con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell’allegata tabella 1, per marchio/palinsesto nella relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall’Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda.”.

Balza agli occhi, alla luce della necessaria rivalutazione, come l’assumere la retroattività a parametro, lautamente valutato nel punteggio, sia in contrasto con l’art. 11 delle preleggi; a prescindere dalla legittimità dell’obbligo di contrarre delle emittenti con l’Auditel.

L’art. 25 Cost. e 11 preleggi vietano la retroattività delle leggi.

Tuttavia nel concetto di leggi la giurisprudenza ha da tempo ricompreso qualsiasi norma in senso lato fin dalla risalente Cass. n. 3111/79 (oltre trenta conformi).

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglealezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Mentre il CdS sez. V con suo arrèto n. 140/81 ha stabilito che la retroattività delle leggi civili debba essere espressamente prevista dalle norme. Ora da un lato né l'art. 1 comma 163 lg 208/15 prevede il ricorso all'Auditel, né la sua retroattività ed il DPR non la prevede espressamente.

Né la conclusione cambia sotto il profilo della retroattività dell'atto amministrativo alla luce dell'art. 21 bis della lg 241/90. Orientamento consolidato in giurisprudenza; per tutte Cass. SS.UU. ord. 20.07.11 n. 15866, CdS sez. IV sent. 5949 del 26.11.01 che limita gli effetti retroattivi alla fattispecie "ora per allora" e Tar Veneto sez. I sent. 11.02.09 n. 339 che li limita solo in bonam partem.

Non appare infatti sufficiente il sintagma "si tiene conto della media dei dati ..." poiché non vi è un espresso obbligo o a contrarre con l'Auditel, ma piuttosto il riferimento a dati statistici peraltro di provenienza privata.

Anche sul punto ci pare che il CdS abbia nel suo potere espresso dubbi.

Ma anche a voler ritenere tutto questo non risolutivo anticipando quanto argomenteremo in punto di violazione dei principi nazionali e comunitari di concorrenza non possiamo non osservare, che rendere obbligatorio retroattivamente l'obbligo di contrarre con l'Auditel non solo produce la formazione di un monopolio per il futuro, ma che induce una evidente disparità di trattamento tra soggetti, che avessero, per mera scelta interna o migliore potere economico, ritenuto di contrarre senza averne l'obbligo per averne i servizi statistici, rispetto a coloro che ritengono, qual che ne fosse la motivazione, di non contrattare con quella società privata.

Il sistema Auditel in ogni caso è costituito da una società privata di evidente scopo consortile, che rende un servizio statistico ai suoi soci, al solo fine di ottenere parametri sui quali stabilire il prezzo, che gli inserzionisti debbano pagare per ottenere spazi pubblicitari.

Questa osservazione solleva anche un altro profilo di ragionevolezza per l'estensione del sistema alle emittenti locali in relazione ai pur generici principi contenuti nel più volte richiamato comma 163 e nell'ancor più generico ambito dell'art. 17, 2 lg 400/88.

Essendo il dato statistico vocato alla frequenza di ascolti in determinate fasce orarie, pur riconoscendo che con qualche fatica si possa risalire alla tipologia di programma, si deve escludere che questo possa essere di alcun ausilio ai fini della valutazione della qualità dell'informazione e della qualità culturale dei programmi delle emittenti locali in evidente contraddizione con l'art. 6 del DPR.

Il sistema, che ha valenza meramente commerciale, appare poi non decisivo e può essere supplito dai dati di bilancio in relazione alle televendite che riguardando per la più parte aziende locali hanno un evidente e più diretto circuito di valutazione della capacità dell'emittenza a veicolare i loro prodotti. In breve l'inserzionista ed il televenditore non

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglealezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

rinnoveranno il contratto con l'emittente ove non riscontrassero un incremento di vendita e nella fruizione dei servizi resi.

Non è quindi solo una questione di obbligo a contrarre, ma di inefficacia del sistema Auditel che si risolve in un incremento di costo senza neppure la protezione per l'emittente dell'obbligo a contrarre ex art. 2597 cc e di un prezziario pubblico di riferimento.

Quanto argomentato aggiunge un altro tassello alla fondatezza della avanzata critica (cfr ultimo cpv §2) sulla conflittualità del nuovo modello rispetto ai fini di valorizzazione della "località" sanciti dagli artt. 5 e 21 Cost. e comma 163 e dell'innalzamento qualitativo e culturale dei programmi.

§4. Delle regole di concorrenza.

La concorrenza appare sotto più profili violata dalle formazioni impugnate. In primo luogo non si può non osservare che all'Auditel venga riconosciuto un vero e proprio monopolio.

Infatti le considerazioni legittimanti dell'Auditel contenute nel citato rapporto AGCM del 2017 debbono ritenersi superate dalla intervenuta costituzione di un vero e proprio monopolio poiché da un lato ogni emittente televisiva, qual che sia la sua dimensione, sarà obbligata a contrarre con l'Auditel e non con altri soggetti pur presenti nel mercato. Palese la violazione dell'art. 117 TFEU poiché in Europa vi sono altri soggetti che svolgono le stesse funzioni.

E più si tratterà di un soggetto privato che nella sua compagine societaria non contiene sufficiente e proporzionale rappresentanza delle realtà locali ingenerando conflitti di interesse (cfr 1997 del 236/17 AGCM). Il monopolio infine produrrà servizi a minor costo per i soci maggioritari, i quali ammortizzeranno i costi dell'Auditel con l'incremento delle entrate derivanti dai nuovi contraenti obbligati paganti, ma non associati e quindi non percepenti alcun dividendo.

L'auditel infatti da in appalto sia la rilevazione che l'elaborazione dei dati.

Varrà infine la pena di osservare come, peraltro già patentato in filigrana dal CdS, la coniugazione del monopolio Auditel a compagine oligopolistica con la graduatoria nazionale configurerebbe certamente un'ipotesi di illegittimi aiuti di Stato, premendosi in contrasto con l'art. 107 TFUE, che vizia il DPR di legittimità per violazione di norma gerarchicamente superiore.

Emergono tuttavia altri elementi gravi distorsivi della concorrenza.

Stante infatti la concorrente potestà normativa ex art. 117 Cost., molte Regioni hanno previsto l'erogazione di contributi in favore delle emittenti locali regionali. Non tutte le Regioni hanno emanato tali norme, né queste sono uniformi. Ora il precedente sistema di erogazione dei benefici su base regionale questo non aveva effetti discorsivi

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

gravi nel bacino di utenza, ma varata una graduatoria nazionale l'effetto discorsivo della concorrenza sarà inevitabile e grave.

Alcuni soggetti avranno vantaggio già solo nell'aver un posto tra i 100 in relazione ai contributi già ricevuti e/o una maggior quota di benefici, rispetto a chi pur nei 100 non né ha goduto.

Ed ancora tra le emittenti locali ve ne sono alcune che hanno più di un'autorizzazione nelle stesse Regioni o in altre; non c'è bisogno di un'espressa consulenza tecnico economica per verificare come le sommatorie contributi statali + contributi regionali consolidati + contributi maggiori ex DPR 146/17 e DM Mise + contributi regionali per n. di emittenti ammesse produca effetti discorsivi del mercato, al limite di posizioni dominanti certamente a livello regionale, nei confronti di concorrenti che non fruiscono in tutto od in parte degli effetti di cumulo.

A tacere della circostanza che a produrre tali effetti sono fondi pubblici.

La violazione degli artt. 101 ss e 117 del TFUE e delle norme interne a titolo della concorrenza sono palesi, come sotto altro profilo evidente l'illegittimità degli atti impugnati per irragionevolezza, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà con i principi delle norme più volte citate da cui prende origine il disegno riformatore. Ne infine allo stato delle cose, perché i livelli qualitativi dell'informazione locale e delle qualità culturali in generale e locale dei programmi mandati in onda dai soggetti privilegiati sia tale da farne una "categoria a parte". Chiara è invece la fruizione dell'Auditel nel piano di riordino, creare le condizioni per i 100 in graduatoria per aver più potere contrattuale nei confronti degli inserzionisti e tali venditori così minimizzando il sovracosto del contratto di servizi con Auditel.

1c) Del vizio costituzionale di irragionevolezza.

In pendenza delle discussioni giudiziarie e non solo è intervenuto il DL 91/2018 come convertito cui si attribuisce l'effetto legificante del DPR 146/2017.

Sul DL, richiamato nella parte motiva, il Decreto Direttoriale oggi impugnato fonda la propria legittimità. In realtà anche il DL 91/2018 e la legge di conversione devono ritenersi costituzionalmente viziati per gli stessi motivi già dedotti e più ancora in quanto punto terminale di una formazione del tutto irragionevole.

Non si può preliminarmente non osservare la scorrettezza istituzionale di un simile agire che muta unilateralmente le regole del gioco in corso di partita.

E più non è chi non veda come rappresenti una vera e propria excusatio non petita, formidabile sostegno alla fondatezza della già proposta eccezione di incostituzionalità e qui reiterata.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Il vizio di irragionevolezza trova fondamento nei seguenti elementi che si espongono sinteticamente per non tediare la Corte e per rispetto dei criteri di sinteticità degli atti.

a) L'irretroattività del DL che, come interpretata oggi dall'Amministrazione, spezza la catena normativa e regolamentare in un primo illegittimo e un dopo asseritamente legittimo.

b) La violazione di un principio di ordine pubblico quale quello delle non ratificabilità degli atti nulli che vanno invece, previa ablazione dei derivati effetti di nullità - quod nullum est nullum effectum producit - ripetuti espressamente in forma "purgata".

La legge 108/2018, richiamata dal DD oggi impugnato, introduce l'art. 4 bis che recita: "... all'art. 4 comma 2 ultimo periodo DPR 146/2017 recante il regolamento da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari ...".

Ora il modo di legiferare, come richiamo di un atto costituzionalmente viziato non vale a superarne il vizio ma, anzi, come un virus lo inocula nella novellazione.

In ogni caso simile modo di legiferare non è conforme alle procedure costituzionali.

c) Nel soprascritto motivo sono state partitamente trattate tutte le questioni che, pur sostenendo il vizio di costituzionalità, possono essere lette anche sotto il profilo di vizio di legittimità.

Tutte queste argomentazioni che devono intendersi qui ritrascritte integralmente sono di implemento alla valutazione di irragionevolezza del sistema normativo così come congeniato.

d) Vi è infine un telaio normativo costituzionale di riferimento da cui non può prescindersi. Ci riferiamo agli artt. cost. 3, 4, 41, 3 c., 42, 2 c. e 44 in particolare l'ultima alinea del comma 1. Ed infine con un evidente tasso di autonomia l'art. 117, 4 comma.

Qui è il nodo! Da questo telaio normativo si evincono; da un lato la funzione sociale della proprietà e dall'altro il sostegno alla piccola e media impresa.

Sono questi i due principi posti a fondamento del sistema di regionalità dei criteri distributivi adottati fino alla contestata formazione.

Dalla stessa pagina del DD in contestazione e dall'esame della graduatoria allegata letta in sinossi, si evince facilmente che in tutte le graduatorie ai primi 10/15 posti vi sono sempre le stesse società che, con il gioco della pluralità di marchio, in realtà costituiscono una rete nazionale surrettizia e quindi acquisiscono una dimensione nazionale distorsiva del principio di concorrenza e soprattutto contraddicono nei fatti al suddetto principio di tutela della località e cioè del principio di funzione sociale, che pone direttamente il servizio in contatto con la specificità del territorio.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

In questa ottica viene in evidenza l'art. 117 Cost. che elenca tra le materie di legislazione concorrente l'ordinamento della comunicazione, la valorizzazione dei beni culturali ambientale, la promozione e l'organizzazione di attività culturali.

Si sottopone all'attenzione del Collegio, ove si ritenesse l'argomentare non privo di pregio, il comma 4 della richiamata norma per la quale la potestà regolamentare spetta alle Regioni restando in capo allo Stato soltanto la possibilità di finire la cornice.

Orbene del citato art. 4 bis L. 208/2018 la normazione non è certamente di cornice ma anzi di dettaglio!

Si sottolinea, come già argomentato, che se così non fosse le Regioni non avrebbero potuto erogare, come invece hanno fatto, propri diversi e ulteriori contributi alle emittenti locali.

2) Nuova ed autonoma deduzione del vizio di incostituzionalità per irragionevolezza del sistema normativo di settore tra cui nello specifico il DPR 146/2017 del 23.08.2017 e il DM edito in GU n. 239 del 10.11.2017 DL. 91/2018 la Lg. 108/2018. Anche sotto il profilo della violazione del principio di concorrenza e della Costituzione: artt. 3,4,41 3 comma, 42, 2 comma e 44 in particolare l'ultima alinea del comma 1, ed infine con evidente tasso di autonomia l'art 117, comma 4.

Tuttavia appare ancora qui ulteriormente valutabile il vizio di irragionevolezza.

Non appare infatti congruo affermare a pagina 61 della citata sentenza : "Una tale differenziazione, come si osserverà infra, non resiste alle censure sostanziali svolte dalla parte appellante, trattandosi di una scelta normativa incompatibile con gli obiettivi di interesse pubblico imposti dal legislatore."

Da un lato infatti ciò corrobora il primo motivo sopraesposto e rende assolutamente corretto l'argomentare per come da noi interpretato dal Consiglio di Stato in punto di delegificazione sancendo oltre ogni ragionevole dubbio la perpetua ablazione dello scalino, dall'altro appare in contrasto con il rigetto del vizio costituzionale di irragionevolezza a pagina 36 punto 9.3: "Deve ritenersi manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale incentrata sull'irragionevolezza della disciplina primaria.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza costituzionale, è possibile desumere "dall'art. 3 Cost. un canone di "razionalità" della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'esigenza di conformità dell'ordinamento a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica (sentenza n. 87 del 2012). Il principio di irragionevolezza è dunque lesa quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come "contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata" (sentenza n. 416 del 2000). Tuttavia, "non ogni incoerenza o imprecisione di una normativa

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

può venire in questione ai fini dello scrutinio di costituzionalità" (sentenza n. 434 del 2002), consistendo il giudizio di ragionevolezza in un "apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere" (sentenze n. 89 del 1996 e n. 245 del 2007) che, "quando è disgiunto dal riferimento ad un tertium comparationis, può trovare ingresso solo se l'irrazionalità o iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile"(sentenza n. 46 del 1993)" (Corte costituzionale, 13 aprile 2017, n. 86).

Il sindacato di ragionevolezza tende, dunque, a valutare la giustificazione sottesa alla disciplina in esame, onde verificare sia la coerenza tra la valutazione compiuta e la decisione assunta, sia la coerenza rispetto a situazioni comparabili, tenendo conto del bene giuridico tutelato, della sua meritevolezza e della sua idoneità a prevalere sul diverso bene giuridico eventualmente limitato, alla stregua di un giudizio bilanciamento tra contrapposti interessi da svolgere in base alla gerarchia di valori espressa dall'ordinamento.

Avuto riguardo al caso di specie, non emergono dalle deduzioni attore e specifici elementi da cui poter desumere un'irragionevolezza della decisione legislativa di vincolare i criteri selettivi e le procedure concessorie dei contributi pubblici de quibus al rispetto degli obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

Trattasi, infatti, di obiettivi, da un lato, coerenti con la decisione di agevolare l'attività delle emittenti televisive locali (per quanto di interesse nell'odierno giudizio), in specie degli operatori che investano effettivamente nella relativa attività economica, producendo un servizio di qualità in favore dell'utenza; dall'altro, armoniosi rispetto ad altri valori costituzionali rilevanti in materia, quali la tutela del lavoro e il pluralismo informativo.

Pertanto, non si ravvisa alcun profilo di irragionevolezza nella decisione legislativa sottesa all'art. 1, comma 163 cit. suscettibile di fare emergere dubbi di legittimità costituzionale della disciplina in commento".

Che vi sia una "contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata " stante la conclamata irrazionalità o iniquità delle conseguenze della norma sia manifesta e irrefutabile". Tale manifesta contrarietà si ricava inoltre proprio dal testo della sentenza in altri punti: ad esempio pg 63 punto 20 : "20. Meritano, invece, adesione le censure sostanziali riferite alla violazione del principio del pluralismo dell'informazione e alla distorsione concorrenziale prodotta dalla disposizione in esame" in punto di concorrenza quando non tiene in giusto conto il principio di regionalità localizzazione ma ne sottovaluta la capacità che a molti deriva e dalla duplicità dei contributi e dalla possibilità di operare in rete trasferendo risorse dalle sedi più "ricche" a quelle marginali mentre la pluralità di voci la tesi del collegio trova contraddizione in quanto esso dichiara a pg 66: "tale pluralità di operatori non può che essere garantita nell'ambito di ciascuna

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

delle aree geografiche interessate, occorrendo che in ogni area locale così definita vi sia una pluralità di voci, riconducibili a plurimi emittenti in concorrenza tra di loro”.

La stessa argomentazione sulla entità della capacità potenzialmente espansiva di un mercato nazionale delle TV locali stimato al 5-6 % (pag 70 punto 24.2 .1ss) e la stima di uno share per le tv locali a prescindere dal numero dei contendenti così che ogni operatore potrebbe migliorare i propri dati di ascolto non può poi non osservare che la capacità di guadagnare quote di mercato sia influenzata: “...in misura differente a seconda del contesto regionale preso in esame” e cioè dalla singola capacità espansiva, dalla clientela potenziale (ricavi pubblicitari) e soprattutto in virtù del reiterato criterio dello scalino penalizzato su una capacità di investimento. Il problema non è quello di premiare il merito ma incentivare la località quale strumento di un pluralismo informativo.

Tutte imprese volate in paradiso. Domanda retorica: e a tutela dell'uguaglianza neppure serve la ragionevolezza??.

È quindi proprio la questione di ragionevolezza e proporzionalità a viziare l'impianto normativo siccome il risultato selettivo illegittimo ottenuto non si inserisce nel vuoto, ma in una tecnica già premiale con percentuali e criteri distributivi ben diversi ed equilibrati o meglio in parte squilibrati.

Una così drastica scelta di innovazione retroattiva di parametri (Auditel) e assurdo sbilanciamento dal 37 al 95 % della premialità e l'assoluta ablazione, da tutti consigliata di un percorso incentivante e il più possibile diffuso ha fatto sì che ai più toccano solo: “le briciole dell'ampio bottino coloniale altrui” (citazione eterodossa ma molto icastica).

Sul punto altre argomentazioni svolte da questa difesa devono e possono essere valutate in un quadro sistemico ai fini di un vizio di ragionevolezza.

3) Del DM Mise.

Sul DM Mise edito in GU n. 239 del 10.11.2017 è necessario chiarire come questo sia viziato irrimediabilmente dallo stigma di incostituzionalità e/o di illegittimità degli atti logicamente e giuridicamente antecedenti e presupposti e successivi.

Il DM ha natura nella sostanza meramente endiadica delle norme presupposta dalle quali esterna i passaggi formali ritenuti necessari per l'esternazione dei requisiti all'accesso ed all'erogazione dei contributi da parte delle emittenti.

Tutte le eccezioni ed argomenti esplicitati nei motivi precedenti si intendono qui, per ovvi motivi di economia dell'atto, integralmente ristrascritti.

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Ovviamente essenziali è la premessa al DM 20.10.2017, con il richiamo dell'art. 1 comma 160 ss lg 208/2015; il riferimento ex lg 198/16 "al sostegno pubblico ... per l'emittenza televisiva locale" e con il richiamo al DPR 146/17.

Sarà utile poi solo evidenziare i passaggi più pregnanti ed utili al fine art. 1: "Il presente decreto ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, di seguito denominato «Regolamento», disciplina le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare da parte dei soggetti che intendono beneficiare dei contributi disciplinati dal medesimo Regolamento"; art. 3.1: "Per richiedere i contributi le emittenti televisive possono presentare singole domande per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinesesto di cui sono titolari"; art. 3.2 lett. b), d) ed e) ed infine 3.2 lett. g): "L'eventuale iscrizione all'Auditel per il marchio/palinesesto oggetto della domanda indicando la corrispondente dicitura se diversa da quella autorizzata e il periodo di riferimento temporale della rilevazione se parziale rispetto all'intero biennio precedente".

//*/*

Evidente l'interesse della ricorrente al ricorso in virtù delle lamentate distorsioni giuridiche e tecniche dedotte. Prima fra tutte l'assurda assunzione a parametro valutativo della rilevazione Auditel retroattiva e per di più in assenza di obbligatorietà dell'iscrizione. La evidente posizione pozziore derivante ad esempio a Telenorba spa in relazione all'effetto di cumulo sopra citato ed evidenziato dai numeri della graduatoria, valendo questo come esempio. Così pure l'omessa corretta valutazione del rapporto interno, quantità e qualità del personale e più ancora l'attribuzione alla rilevazione Auditel del valore di accertamento della qualità invece che di mero accertamento della quantità.

Confusioni aggravate dalla rilevazione Auditel dei dati h24, ove si confondono i programmi culturali e informativi con lotto, lotteria e altro. Tutto quanto qui lamentato non è meramente endiadico di quanto già esposto poiché inverato da una graduatoria e dai quantum di erogazione che concretizzano il danno.

L'interesse della ricorrente allora non è solo quello relativo a far valere in astratto un principio di legittimità, ma quello di modificare, tramite le eccezioni di incostituzionalità e illegittimità, radicalmente il quadro normativo e attuativo, fidando che all'esito, in particolare eliminando la ripartizione nazionale e il limite dei 100; possa ottenere giusto contributo conformemente a quanto percepito negli ultimi anni pur avendo di anno in anno migliorato la rispondenza della propria azienda rispetto ai parametri.

Tutto quanto dedotto conferma la rilevanza delle eccezioni di incostituzionalità avanzate in quanto essenziali alla definizione della lite e non manifestamente infondate.

Sulla domanda cautelare

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglealezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

Ai sensi di legge l'eccezione di costituzionalità può essere sollevata e rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi anche in sede cautelare e l. n. 87/1953.

Sul fumus ci si riporta quanto ampiamente dedotto ed argomentato per non tediare il Collegio e per dovere di sinteticità degli atti.

Sul periculum in mora.

Insistere nell'applicazione di un sistema "sbagliato" di distribuzione comporterà il ripetersi della storia. Valanghe di ricorsi interesseranno nuovamente le aule giudiziarie come fu dal 2017 al 2022 con costi privati e pubblici non recuperabili. Errare è umano perseverare è diabolico mai detto fu più calzante.

Ci troviamo a combattere nuovamente un illegittimo disequilibrio delle erogazioni che crea e aggraverà il gap tra emittenti, soprattutto nella medesima regione, difficilmente recuperabile.

Chi più ha seguirà ad ottenere perché grazie alla contribuzione si rafforzerà a discapito di chi meno ottiene e meno otterrà. Come è stato fino alla sentenza del CDS.

Non basta infatti la prospettiva del risarcimento e o della redistribuzione postuma delle somme siccome il danno è ora! Ogni ritardo è dannosa siccome causa, oggi, la scomparsa dalla graduatoria delle realtà locali.

Il settore televisivo è caratterizzato da un equilibrio fisico di tipo "instabile", cioè le maggiori entrate di un soggetto riversandosi sul palinsesto e sul prodotto aumentano la differenza con gli altri soggetti in concorrenza. Solo in presenza di investimenti ulteriori ed estranei alla gestione il soggetto soccombente può recuperare un equilibrio di concorrenza.

Il contributo pubblico per sua natura deve servire come sostegno all'emittenza televisiva, concordiamo sul punto con la difesa dell'Amministrazione resistente ma questo certamente non prova l'assenza del danno.

Partiamo dalle parole: sostegno e quindi supporto, aiuto, appoggio all'emittenza televisiva, alle aziende operanti nel settore.

Aiuto economico di natura pubblica che se destinato ad un intero settore non può e non deve avvantaggiare alcuni in danno di altri.

Ci troviamo di fronte ad un contributo "mascherato" che viene distribuito in modo difforme pur se le condizioni richieste per ottenerlo sono identiche per tutti i richiedenti: per primo della graduatoria così come per l'ultimo.

Sostegno avrebbe voluto dire distribuire i fondi sulla base del rapporto risorse/punteggi conseguiti dalle singole aziende senza che sull'intera risorsa si applichi la preliminare suddivisione in percentuale (95% ai primi 100 contro il 5% agli altri).

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studioglegalezazza@libero.it

Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione

Avv. Eleonora Zazza

E oggi a fronte dell'ennesimo avvertimento del sommo Consesso trovarsi a ridiscutere della questione è ancor più grave .

Il danno è tale da incidere sul diritto tutelato dall'art. 41 Costituzionale secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza ex art 700 cpc.

La tutela risarcitoria è inadeguata al caso di specie siccome una emittente che perde il passo, lo cede definitivamente e quello che eventualmente risorgerà, ammesso e non concesso, sarà altro.

Fermarsi servirebbe a tutti per non continuare ad errare e ad elargire somme con la speranza di doverle poi recuperare con evidente danno all'interesse pubblico di cui poi la Corte dei Conti dovrà occuparsi.

Tutto quanto sopra esposto, si insiste affinché l'Ill.mo Collegio Voglia concedere la misura cautelare ex art. 55 c.p.a. ritenuta più idonea a tutelare l'interesse della ricorrente sospendendo l'esecutività degli atti impugnati e o fissando ex art. 55 comma 10 c.p.a. l'udienza di discussione del merito del ricorso ai fini della sollecita definizione dello stesso.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a.

La ricorrente sin da ora formula espressa istanza al fine di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a..

Considerato, infatti, che le doglianze mosse con il ricorso si rivolgono alla disciplina dell'intera procedura in esame e che è quindi necessario convenire in giudizio, nella qualità di controinteressati, tutte le imprese che sono presenti in graduatoria. Considerato che il cospicuo numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notifica nei modi ordinari, si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente di voler autorizzare la ricorrente ex art. 41 comma 4 c.p.a alla notifica degli atti mediante pubblici proclami al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio e la chiamata in giudizio di tutti i soggetti presenti nella graduatoria.

Tutto quanto sopra premesso la ricorrente soc. GRUPPO AIR s.r.l. ut supra rappresentata, difesa e dom.ta

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma adito affinché, previo accoglimento della proposta domanda cautelare con il ricorso Voglia:

- in via principale accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati.*
- in via gradata rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la deliberazione delle eccezioni sopra illustrate non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere;*
- accogliere l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a.*

Con riserva di presentare memorie e documenti nei termini di legge

STUDIO LEGALE ZAZZA

Viale Giuseppe Mazzini, 73 - 00195 ROMA - TEL. 06/3216709 - FAX 06/3216398
pec: robertozazza@ordineavvocatiroma.org – eleonorazazza@ordineavvocatiroma.org
fabriziomagliaro@ordineavvocatiroma.org
Mailbox: studiolegalezazza@libero.it

*Avv. Roberto ZAZZA
Patrocinante in Cassazione*

*Avv. Fabrizio MAGLIARO
Patrocinante in Cassazione*

Avv. Eleonora Zazza

Con vittoria di spese si lite e compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il C.U. dovuto e versato è pari ad € 650,00.

Salvis juribus

Avv. Roberto Zazza Avv. Eleonora Zazza Avv. Fabrizio Magliaro”.

Avv. Roberto Zazza

Avv. Eleonora Zazza

Avv. Fabrizio Magliaro